

FONDAZIONE "CLEMENTINA DE VIRGILIIS" - ONLUS  
Organizzazione Non Lucrativa da Utilità Sociale  
PESCARA  
STATUTO

Art. 1 Costituzione

La "FONDAZIONE CLEMENTINA DE VIRGILIIS", costituita in Pescara con atto del Notaio Pasquale Rozzi del 19 maggio 1987 rep. 70977/19378, registrato a Pescara il 4 giugno 1987 al n.4173, avente personalità giuridica riconosciuta, ai sensi dell'art.12 del Codice Civile, con Decreto del Presidente della Giunta Regionale d'Abruzzo n.793 in data 15 giugno 1989, è trasformata in FONDAZIONE "CLEMENTINA DE VIRGILIIS" - ONLUS - Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale, che si potrà anche enunciare FONDAZIONE "CLEMENTINA DE VIRGILIIS" - ONLUS.

La FONDAZIONE "CLEMENTINA DE VIRGILIIS" - ONLUS subentra, a tutti gli effetti, nelle situazioni patrimoniali e finanziarie, nonché nella titolarità dei rapporti giuridici preesistenti, continuando a realizzare, sviluppare, rafforzare e consolidare le attività caratterizzanti lo scopo statutario della preesistente Fondazione, in attuazione delle volontà del Sig. Antonino De Virgiliis de cuius, raccolte dal Notaio Dott. Cristiano Napoleone nell'atto di Testamento pubblico in data 03/12/1986, repertorio n.119.

Art. 2 Sede - Durata

La FONDAZIONE "CLEMENTINA DE VIRGILIIS" - ONLUS ha sede legale attualmente in via Nazario Sauro, n.4 65127 in Pescara. Essa potrà istituire sedi secondarie, uffici e centri anche altrove, su decisione del Consiglio di Amministrazione a seguito di atti autorizzati rilasciati da parte di Istituzioni competenti.

La durata della Fondazione ONLUS è a tempo indeterminato.

Art. 3 Scopo - Attività

La Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, non ha scopo di lucro e, nel rispetto delle volontà testamentarie del Sig. Antonino De Virgiliis, **accolte e portate avanti da Don Giuseppe Natoli fino alla sua morte** si propone, in via prioritaria, di "venire incontro alle persone bisognose di assistenza psicologica, perché sofferenti di blocchi psicologici ed altri mali del genere", nonché di diffondere e favorire l'interesse della comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale, mediante azioni ed attività di ascolto, sostegno e recupero di individui con problematiche psicologiche, erogando loro prestazioni e servizi, finalizzati ad assicurare anche l'assistenza sociale e socio-sanitaria in apposite strutture residenziali e/o semiresidenziali, promuovendo, altresì, l'educazione spirituale della persona e l'educazione alla multiculturalità.

La Fondazione favorisce l'integrazione delle diversità etnico culturali e linguistiche e rifiuta ogni discriminazione di provenienza e di religione, uniformando la propria attività ai contenuti della "Dichiarazione dei Principi sulla Tolleranza", approvata nel 1995 dalla 28° Sessione della Conferenza Generale dell'O.N.U., in merito al principio della "tolleranza", intesa quale "chiave di volta" dei diritti dell'uomo, del pluralismo, della democrazia e dello Stato di Diritto, con rigetto del dogmatismo e del fondamentalismo. Ai sensi dell'articolo 7 del D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361, la Fondazione opera nelle materie attribuite alla competenza delle Regioni dall'art. 14 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, e le proprie finalità statutarie si esauriscono nell'ambito della sola Regione Abruzzo. Il perseguimento dello scopo sociale è assicurato mediante lo svolgimento delle attività ad esso correlate e connesse, che, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di seguito sono elencate che vengono autorizzate con appositi atti delle Istituzioni competenti:

- istituzione di centri per la prevenzione e la soluzione dei disagi e dei disturbi psicologici, anche attraverso l'assistenza spirituale, morale e materiale;
- realizzazione e/o gestione di strutture finalizzate a fornire accogliimento e prestazioni socio-assistenziali e socio-sanitarie per il recupero funzionale e sociale di persone con età superiore a 65 anni, nonché di soggetti disabili non autosufficienti a grave rischio di non autosufficienza, non assistibili a domicilio e richiedenti trattamenti continui;
- organizzazione e/o gestione di strutture per la riabilitazione e la riattivazione psico-sociale, mediante l'applicazione di metodologie terapeutiche nei confronti delle persone sofferenti di disturbi psicologici, al fine di un recupero nella vita sociale;
- promozione di attività formative/informative in favore di famiglie con persone bisognose di assistenza psicologica, di operatori del settore sociosanitario, religioso e delle scienze psicopedagogiche, nonché in favore degli insegnanti di scuole e istituti di ogni ordine e grado;
- realizzazione di attività di studio e ricerca scientifica di particolare interesse sociale, direttamente oppure in collaborazione con Università, Enti di ricerca o altre Fondazioni, negli ambiti e secondo le modalità definite da apposito regolamento governativo ai sensi dell'art. 17 della Legge n. 400/1988;
- istituzione di borse di studio, anche in collaborazione con Enti e istituzioni aventi finalità analoghe, volte alla realizzazione e diffusione di pubblicazioni di ogni tipo;
- organizzazione di attività di **accoglienza**, intrattenimento, formazione ed informazione, promozione di cultura rivolta a giovani e terza età **con problematiche di adattamento psicosociale**.

#### Art. 4 Qualifica di ONLUS

Ai fini del conseguimento della qualifica di ONLUS, con iscrizione alla relativa anagrafe unica, si stabilisce, come previsione tassativa ed inderogabile, che la Fondazione deve svolgere la propria attività nell'assoluto rispetto dei seguenti principi, divieti e prescrizioni:

- 1) esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, mediante la cessione di beni e le prestazioni e servizi, relative alle attività statutarie dirette ad arrecare benefici a:
  - a) persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;
  - b) componenti di collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari;
- 2) divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) dell'articolo 10 del D. Lgs n.460/1997, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
- 3) divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
- 4) obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essi direttamente connesse;
- 5) obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
- 6) obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale che deve essere approvato dal Revisore dei Conti con apposito atto;
- 7) uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o

comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS".

#### Art. 5 Patrimonio

Il patrimonio della FONDAZIONE "CLEMENTINA DE VIRGILIIS" -ONLUS è costituito:

- a) dalla dotazione patrimoniale della preesistente "FONDAZIONE CLEMENTINA DE VIRGILIIS", costituita dai conferimenti iniziali disposti dal Fondatore e dagli eventuali successivi incrementi e/o decrementi, come risultanti dalle scritture contabili e dai bilanci regolarmente approvati;
- b) da eventuali donazioni, lasciti, sussidi o contributi di persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, enti ed associazioni, nonché da tutti gli altri beni provenienti da futuri atti di liberalità, da chiunque disposti;
- c) da proventi derivanti da attività proprie non rientranti nella gestione ordinaria, nonché da utili, avanzi di gestione destinati ad accrescere il patrimonio iniziale;
- d) da fondi eventualmente raccolti con pubbliche sottoscrizioni per l'acquisizione di opere o di materiali di particolare pregio e per iniziative di rilevante interesse culturale.

#### Art. 6 Mezzi economici

I mezzi ordinari per l'attività della Fondazione ONLUS derivano dal reddito del patrimonio, dai proventi dell'attività, da sovvenzioni, da contributi ed elargizioni da parte di soggetti pubblici o privati, nonché da qualsiasi entrata economico-finanziaria non destinata ad incrementare il patrimonio per gli usi non lucrativi statuari.

#### Art. 7 Organi

Sono Organi della Fondazione ONLUS:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente, legale rappresentante e il Vice Presidente;
- il Revisore contabile.

#### Art. 8 Consiglio di Amministrazione - Composizione

Il Consiglio di Amministrazione è costituito da cinque membri ed è così composto:

- \* da un Presidente che sarà nominato dal Consiglio di Amministrazione, resterà in carica per quattro (4) anni;
- \* da Quattro consiglieri, che saranno nominati:
  - due dal Presidente dal Consiglio di Amministrazione in carica (uno dei quali assumerà la funzione di Vice Presidente);
  - uno nella persona del Sindaco pro-tempore del Comune di Rosciano o da persona da questi nominata, tramite comunicazione da inviare alla sede della Fondazione, restando intesi che è facoltà del Sindaco predetto di sostituire la persona così nominata, a sua discrezione, dandone comunicazione alla Fondazione;
  - uno a maggioranza dei Consiglieri di Amministrazione.

Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione rimangono in carica per quattro (4) anni e sono rieleggibili.

Qualora venga meno uno o più dei Consiglieri, gli altri membri del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei criteri di nomina sopra indicati, coopteranno un altro membro nominandolo con delibera a maggioranza. In caso contrario, l'autorità di controllo provvederà a nominare i Consiglieri venuti meno.

I nuovi Consiglieri, comunque nominati, rimarranno in carica sino alla scadenza naturale del mandato dell'intero Consiglio di Amministrazione.

Ove venga a mancare il Presidente, e il Vice Presidente non ne assuma le funzioni, i Consiglieri di Amministrazione in carica provvedono alla nomina

di un nuovo Presidente.

#### Art. 9 Consiglio di Amministrazione - Competenze

Il Consiglio di Amministrazione ha competenze per tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che si reputino utili o necessari per il raggiungimento degli scopi della Fondazione. Ha funzioni di indirizzo e di controllo sull'attività della Fondazione e agisce nell'ambito delle previsioni statutarie.

In particolare, a solo titolo esemplificativo, rientrano nella competenza del Consiglio di Amministrazione:

- a) la programmazione annuale delle attività finalizzate al raggiungimento degli scopi statutari;
- b) l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;
- c) la istituzione dei centri e la realizzazione delle strutture previste nello statuto, promuovendo le apposite azioni autorizzatorie;
- d) la promozione di attività formative/informative in favore di operatori del settore sociosanitario e delle scienze psicopedagogiche, nonché in favore degli insegnanti di scuole e istituti di ogni ordine e grado;
- e) l'organizzazione di convegni, congressi, giornate di studio, seminari e symposia;
- f) l'approvazione delle convenzioni o di altre forme consociative con enti ed istituzioni operanti nei settori di interesse della Fondazione;
- g) la istituzione di borse di studio;
- h) la nomina del Revisore contabile;
- i) le operazioni immobiliari e l'accettazione di liberalità;
- j) l'approvazione di regolamenti interni;
- k) l'approvazione delle modifiche statutarie;
- l) la istituzione di sedi secondarie e/o di uffici periferici.

Il Consiglio può nominare comitati tecnici e scientifici con funzioni consultive.

#### Art. 10 Consiglio di Amministrazione - Funzionamento

Il Consiglio di amministrazione:

- a) si riunisce in via ordinaria almeno due volte l'anno ed in via straordinaria tutte le volte che ne sia fatta richiesta dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente ovvero dalla maggioranza dei Consiglieri;
- b) è convocato presso la sede della Fondazione, con invito, spedito almeno cinque giorni prima della riunione, con mezzi idonei ad assicurarne l'avvenuta ricezione quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pec, mail, raccomandata A/R.

L'invito dovrà contenere l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno.

In casi urgenti e motivati la convocazione può essere trasmessa, con le stesse modalità di cui sopra, con 48 ore di anticipo;

- c) è presieduto dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti il C.d.A.; le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni concernenti modifiche statutarie sono adottate con il voto favorevole di due terzi dei componenti del Consiglio di Amministrazione, fra i quali risulti presente, con voto favorevole, anche il Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare il Presidente ad eseguire una o più delle proprie attribuzioni, a tempo determinato o indeterminato.

La partecipazione alle sedute del Consiglio di Amministrazione non dà diritto a gettoni di presenza né a rimborsi spese.

#### Art. 11 Presidente

La rappresentanza legale e la firma a nome della Fondazione ONLUS spettano al Presidente, il quale:

- a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- b) firma la corrispondenza e gli atti del Consiglio, vigilando sull'esecuzione delle deliberazioni;
- c) esegue le deliberazioni del Consiglio e provvede a tutti gli atti di ordinaria amministrazione;
- d) nomina il segretario della Fondazione;
- e) assume collaboratori o dipendenti;
- f) affida incarichi determinati, con apposita procura, ad uno o più membri del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente può adottare deliberazioni d'urgenza con la prescrizione che egli dovrà riferire al Consiglio, per la ratifica, nella prima successiva riunione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

#### Art. 12 Revisore contabile

I bilanci della Fondazione e i documenti contabili in generale sono sottoposti al controllo di un Revisore contabile, iscritto nel Registro dei Revisori Contabili, nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Il Revisore contabile dura in carica un triennio ed è rieleggibile.

Per il funzionamento e i vari compiti sono applicabili le disposizioni della vigente normativa in tema di Revisori contabili. Il Revisore contabile è scelto tra gli iscritti nel registro dei "Revisori Contabili" istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia.

#### Art. 13 Bilanci

Il Consiglio di Amministrazione, entro il 31 dicembre di ogni anno, approva il Piano di attività e il Bilancio di Previsione per l'esercizio successivo.

Entro il mese di aprile di ogni anno predispone la Relazione sull'attività realizzata e il Bilancio consuntivo dell'esercizio precedente corredato dalla relazione del Revisore contabile.

Le scritture contabili e i bilanci della Fondazione devono uniformarsi alle disposizioni legislative e regolamentari, comunitarie, nazionali e regionali previste per le ONLUS, rispettando, in particolare le seguenti prescrizioni:

- a) divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
- b) obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
- c) obbligo di devolvere il patrimonio dell'Organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
- d) tenuta della contabilità sulla base del disposto dell'art. 20 bis del D.P.R. n. 600/1973, secondo il testo vigente.

#### Art. 14 Rinvio

Per le ipotesi non previste nel presente Statuto, si applicano le disposizioni legislative e regolamentari di carattere generale, comunitarie, nazionali e regionali, nonché la specifica normativa in materia di ONLUS, fermo restando, in ogni caso, il rispetto delle volontà testamentarie del Fondatore de cuius.

HANNO FIRMATO:

- GIANNINI Giovanni
- PALOZZO Simone

- SURRICCHIO Lucia
- TROIANI Annarita
- MANNIAS Rosanna
- GIOVANNI DI PIERDOMENICO NOTAIO